

PILLOLE DI APPALTI

NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI

(D.lgs n. 36/2023) Art. 17

FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO



<u>Prima dell'avvio</u> delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le S.A. adottano la decisione a contrarre con cui vengono indicati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli o.e. e delle offerte.

In caso di affidamento diretto, tale atto costituisce esso stesso l'affidamento della prestazione, perché viene adottato a valle del procedimento di scelta dell'affidatario, tanto che deve indicare non solo l'oggetto e l'importo della prestazione, ma ANCHE IL CONTRAENTE, le RAGIONI della sua scelta e i REQUISITI generali e, se necessari, anche SPECIALI (economico-finanziari e tecnico-organizzativi, art. 100).



Nella Relazione illustrativa al Codice si legge che "i termini sono stati calcolati prendendo a modello la **procedura aperta**, che necessita mediamente di **nove mesi**.

Per la **procedura ristretta** l'incremento di un mese corrisponde alla necessità di selezionare le domande di partecipazione e inviare le lettere invito.

I termini per le altre procedure sono quantificati proporzionalmente.

Nel calcolo dei tempi massimi di conclusione delle procedure si è considerato che l'utilizzo dei criteri basati sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita richiede ulteriori adempimenti, anche complessi, rispetto alle fattispecie in cui il contratto venga affidato utilizzando il criterio del minor prezzo.

Il concetto di "gara", cui applicare i termini indicati nell'allegato, comprende tutti gli adempimenti compresi tra la pubblicazione del bando o l'invio dell'invito a presentare offerta e l'individuazione della migliore offerta.

I tempi necessari all'espletamento dell'eventuale <u>verifica di anomalia</u> e all'effettuazione della (necessaria) <u>verifica sul possesso dei requisiti</u> dichiarati dal concorrente aggiudicatario per partecipare alla procedura <u>si aggiungono</u> a <u>quelli previsti per lo svolgimento delle gare.</u>

PROROGA TERMINI con atto motivato del RUP (eventuale):

- in caso di <u>verifica di ANOMALIA</u>: max di **1 mese**
- in presenza di circostanze ECCEZIONALI, il RUP, con proprio atto motivato: max 3 mesi
- in caso di <u>ULTERIORI situazioni IMPREVEDIBILI di oggettiva difficoltà</u> che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato: max **3 mesi** (<u>ulteriori</u>)



RIEPILOGO

PROCEDURA	CRITERIO	TERMINI
		(MESI)
Aperta	OEPV	9
Ristretta	OEPV	10
Competitiva con negoziazione	OEPV	7
Negoziata SENZA previa pubblicazione di un bando	OEPV	4
Dialogo competitivo	OEPV	7
Partenariato per l'innovazione	OEPV	9
Aperta	MINOR PREZZO	5
Ristretta	MINOR PREZZO	6
Competitiva con negoziazione	MINOR PREZZO	4
Negoziata SENZA previa pubblicazione di un bando	MINOR PREZZO	3



Tali termini:

1. DECORRONO:

- a) Dalla pubblicazione del Bando
- b) Dall'invio degli inviti a presentare offerta

fino all'aggiudicazione alla migliore offerta

- **2. NON possono essere SOSPESI**, neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura o sull'intervenuta aggiudicazione, se non a seguito di un provvedimento cautelare del G.A. o a seguito di un atto di autotutela della S.A.
- 3. Se NON OSSERVATI dalla S.A., producono il SILENZIO-INADEMPIMENTO da parte della stessa e ciò legittima gli O.E. a incardinare in sede giudiziaria la relativa azione volta ad ottenere il risarcimento del danno da lesione dell'affidamento riposto dall'o.e. (privato) nell'emanazione di un provvedimento amministrativo, a causa di una condotta della p.a. contraria ai doveri di correttezza e buona fede.



Ogni concorrente può presentare 1 sola offerta che è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo diverso termine previsto dalla *lex specialis* di gara.

La S.A. e gli Enti concedenti possono chiedere agli offerenti il differimento del termine, motivando la richiesta.





- Concluse le operazioni di valutazione delle offerte presentate, l'organo preposto (RUP o seggio di gara se criterio minor prezzo o Commissione di gara se OEPV) redige apposito verbale con cui formula la PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.
- Successivamente, viene effettuata la verifica dei requisiti generali e speciali in capo a colui nei cui confronti è stata emanata la proposta di aggiudicazione
- Quindi, solo quando la verifica dei requisiti avrà avuto esito positivo e, quindi, colui nei cui confronti è stata dichiarata la proposta di aggiudicazione risulta in possesso dei requisiti generali e speciali precedentemente dichiarati nel DGUE (o nella dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR n. 4456/2000)

viene adottata - di norma si chiama così - la Determina di AGGIUDICAZIONE a firma del Dirigente (titolare del potere di spesa) con cui - dopo aver verificato che la proposta è legittima e conforme all'interesse pubblico - la approva (approva il verbale e le relative operazioni) e DISPONE L'AGGIUDICAZIONE che è <u>IMMEDIATAMENTE EFFICACE</u>.



c.2) ESECUZIONE ANTICIPATA

Forme ex art. 18

(prima della stipula del contratto):

Scrittura privata

- con determina motivata della S.A. (facoltà)

Atto pubblico amministrativo

- ragioni d'urgenza (obbligatorio)
- Scambio di lettere secondo l'uso del commercio



Situazioni in cui a seguito di eventi oggettivamente imprevedibili, è necessario ovviare a:

- situazioni di pericolo per:
 - * persone, animali o cose,
 - per l'igiene e la salute pubblica,
 - * per il patrimonio storico, artistico, culturale
 - nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea

Nel caso di MANCATA STIPULA DEL CONTRATTO per causa imputabile alla S.A., l'aggiudicatario ha diritto al RIMBORSO delle spese sostenute effettuate su ordine del D.L. (se lavori) o DEC (se servizi/forniture).



PENDENZA CONTENZIOSO NO SOSPENSIONE PROCEDURA O AGGIUDICAZIONE

La finalità acceleratoria della disciplina, chiarisce che la pendenza di un contenzioso sulla procedura non giustifica in alcun modo la sospensione della medesima o dell'aggiudicazione nel frattempo intervenuta, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo e salvi i poteri di autotutela della stazione appaltante, da esercitarsi da parte del dirigente competente.

BOX DI SINTESI

DECISIONE DI CONTRARRE: prima dell'avvio della procedura o, se affidamento diretto, a valle della procedura poiché indica anche il contraente e le ragioni della sua scelta

CONCLUSIONE ENTRO I TERMINI (Allegato I.3): <u>I termini per le procedure diverse dalla proc. Aperta e ristretta sono quantificati proporzionalmente.</u> L'inosservanza determina silenzio-inadempimento e azione risarcitoria da parte dell'o.e. per violazione del dovere di buona fede per avere l'o.e. riposto il proprio affidamento in un mero comportamento della P.A.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – VERIFICA REQUISITI

AGGIUDICAZIONE IMMEDIATAMENTE EFFICACE: aggiudicazione SOLO dopo la verifica dei requisiti

STIPULA CONTRATTO ex art. 18

ESECUZIONE ANTICIPATA: 1) determina motivata RUP; 2) MOTIVI D'URGENZA PENDENZA CONTENZIOSO: NO SOSPENSIONE PROCEDURA/AGGIUDICAZIONE

Alessandra Cresta